



Le agevolazioni per la rioccupazione di lavoratori disoccupati e svantaggiati

Gabriele Bonati *Consulente aziendale in Lodi*



La legge finanziaria 2010 contiene una serie di disposizioni finalizzate a favorire la rioccupazione di lavoratori disoccupati e svantaggiati

Il testo definitivo della legge finanziaria 2010, prevede, oltre a rinnovare la copertura finanziaria per gli ammortizzatori sociali, una serie di disposizioni sperimentali, con copertura finanziaria per il solo 2010, finalizzate a favorire la rioccupazione di lavoratori disoccupati e svantaggiati, attraverso il riconoscimento di agevolazioni ai datori di lavoro interessati ad assumere detti lavoratori. Le nuove disposizioni diventeranno operative solo dopo l'emanazione dei prescritti decreti interministeriali.

Disoccupati con almeno 50 anni di età

I commi 134 e 135 dell'art. 2 introducono, in via sperimentale per l'anno 2010 e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, nuove agevolazioni finalizzate a rioccupare lavoratori disoccupati, in dettaglio:

a) ai datori di lavoro che assumono lavoratori percettori dell'indennità di disoccupazione non agricola con i requisiti normali (art. 19, DI n. 636/1939, legge n. 1272/1939) che abbiano almeno 50 anni di età: è riconosciuta

l'agevolazione contributiva prevista dall'art. 8, comma 2 e dall'art. 25, comma 9, della legge n. 223/1991, vale a dire: contribuzione apprendisti per i contratti a termine non superiori a 12 mesi più, se il contratto viene trasformato a tempo indeterminato, altri 12 mesi di contribuzione apprendisti e, se il rapporto è a tempo pieno, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 50% dell'indennità di disoccupazione che sarebbe stata corrisposta al lavoratore; contribuzione apprendisti per 18 mesi, se l'assunzione avviene a tempo indeterminato, più il 50% dell'indennità di disoccupazione non percepita dal lavoratore secondo le regole di cui sopra. Si ritiene che se il lavoratore possa far valere almeno 35 anni di contributi e la retribuzione, percepita nel nuovo rapporto di lavoro, risulti inferiore di

almeno il 20% di quella corrispondente alle mansioni di provenienza, lo stesso lavoratore possa chiedere all'ente di previdenza (secondo le regole che verranno definite con apposito decreto interministeriale), a norma dei commi 132 e 133 del medesimo art. 2, la contribuzione figurativa integrativa (fino alla data del pensionamento), pari alla differenza tra il contributo accreditato nelle mansioni di provenienza e il contributo obbligatorio teorico spettante in relazione alla nuova occupazione (fino alla data di maturazione del diritto alla pensione e comunque non oltre il 31 dicembre 2010);

b) Ai datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità o che beneficiano dell'indennità di disoccupazione non agricola con i requisiti normali, che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva: è previsto il prolungamento della durata della riduzione contributiva di cui all'art. 8, comma 2 (contribuzione apprendisti per i contratti a termine non superiori a 12 mesi, più altri 12

mesi di agevolazione se il contratto è trasformato a tempo indeterminato) e all'art. 25, comma 9 (contribuzione apprendisti per 18 mesi, assunzioni a tempo indeterminato) fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento. Anche in tale ipotesi si ritengono applicabili, ai lavoratori interessati, le disposizioni di cui ai commi

132 e 133 inerenti la contribuzione figurativa integrativa. Per il momento l'agevolazione ha la copertura finanziaria per il solo anno 2010 (120 milioni di euro).

Le modalità attuative delle predette agevolazioni dovranno essere emanate con apposito decreto interministeriale (Lavoro-Economia). Il provvedimento legislativo non fissa il termine entro il quale il citato decreto debba essere emanato.

Agenzie per il lavoro

I commi 144, 145 e 146 dell'art. 2, nei limiti delle risorse finanziarie fissate per lo scopo (65 milioni di euro), prevedono la concessione alle Agenzie per il lavoro (artt. 4 e 5 del Dlgs n. 276/2003 - Agenzie di: somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione, supporto e ricollocazione professionale) e gli

Agevolazione prevista in via sperimentale fino al 31.12.2010

Lavoratori svantaggiati (art. 2, commi 18, 19 e 20, reg. Ce n. 800/2008)

È lavoratore svantaggiato chiunque rientri in una delle seguenti categorie:

- a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);
- c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
- d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
- e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- f) membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.

È lavoratore molto svantaggiato:

- a) lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi;

È lavoratore disabile chiunque sia:

- a) riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale
- o
- b) caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico.

operatori privati del lavoro accreditati dalle Regioni (art. 7, Dlgs n. 276/2003), che provvedono all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati di cui al reg. Ce n. 800/2008 del 6.8.2008 (vedere apposito spazio), dei seguenti incentivi:

- a) 1.200 euro, per ogni lavoratore oggetto di intermediazione che viene assunto con contratto a tempo indeterminato o con contratto a termine di durata non inferiore a due anni (visto il mancato richiamo a tempo pieno, si ritengono validi anche i contratti part-time), con esclusione della somministrazione di lavoro e del contratto intermittente;
- b) 800 euro, per ogni lavoratore oggetto di intermediazione che viene assunto con contratto a termine di durata compresa tra uno e due anni (visto, anche in tale ipotesi, il mancato richiamo a tempo pieno, si ritengono validi anche i contratti part-time), con esclusione della somministrazione di lavoro e del contratto intermittente;
- c) tra 2.500 e 5.000 euro, per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, di inserimento lavoro o a termine non inferiore a 12 mesi, dei lavoratori disabili iscritti nelle liste speciali che presentano particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

L'incentivo viene erogato solo in caso di successo, vale a dire solo se il lavoratore oggetto di intermediazione (lecita) viene assunto con un contratto di lavoro dipendente.

Il predetto beneficio riservato alle agenzie per il lavoro non intacca il beneficio (richiedibile alle Regioni/Province) riservato ai datori di lavoro che assumono disabili con riduzione della capa-

lità lavorativa superiore al 66%, in particolare (art. 1, comma 37, legge n. 247/2007):

- contributo del 25% del costo salariale annuo, se il disabile ha una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%;
- contributo del 60% del costo salariale annuo, se il disabile ha una capacità lavorativa superiore al 79%.

Il costo salariale comprende (reg. Ce n. 800/2008): la retribuzione lorda prima delle imposte, i contributi obbligatori e i contributi assistenziali per figli e familiari.


La gestione delle agevolazioni di cui sopra è affidata alla Società Italia Lavoro Spa, di intesa con la direzione Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro.

Assunzione disoccupati ordinari e speciali del settore edile

Il comma 151 dell'art. 2 introduce, sempre in via sperimentale e per l'anno 2010, un ulteriore incentivo a favore dei datori di lavoro, che senza esservi tenuti, assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori destinatari:

- dell'indennità di disoccupazione non agricola con i requisiti normali (art. 19, comma 1, Dl n. 636/1939, legge n. 1272/1939);
 - dell'indennità di disoccupazione speciale riservata ai lavoratori dell'edilizia (art. 9, legge n. 427/1975).
- L'incentivo è pari all'indennità spettante ai lavoratori nel limite di spesa del trattamento spettante, con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero delle mensilità di trattamento a sostegno del reddito non erogate.

Le nuove incentivazioni all'occupazione



Il predetto beneficio è erogato dall'Inps, su domanda e nel limite delle risorse destinate allo scopo (12 milioni di euro), attraverso il conguaglio con i contributi previdenziali dovuti (Uniemens). Le condizioni per poter accedere all'agevolazione sono:

- l'assunzione (senza esservi tenuti) deve avvenire a tempo pieno e indeterminato;
- occorre non aver effettuato, nei 12 mesi precedenti, riduzioni di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere;
- occorre non aver in atto sospensioni per Cig straordinaria.

Il beneficio non può essere goduto con riferimento a quei lavoratori licenziati, nei 6 mesi precedenti, da parte di imprese dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presentano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risultino con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume deve, sotto la propria responsabilità, dichiarare, all'atto dell'assunzione, che non ricorrono le

predette condizioni ostative (art. 8, comma 4-bis, legge n. 223/1991).

Le modalità attuative per la concreta applicazione del beneficio dovranno essere emanate con apposito decreto interministeriale (Lavoro - Economia). Per tale decreto, come per gli altri benefici in commento, il legislatore non ha fissato un termine per la sua emanazione. Anche tale agevolazione, si ritiene possa essere cumulata con quella a favore

del lavoratore, prevista dai commi 132 e 133, che dà la possibilità, a chi ha 35 anni di anzianità contributiva, di godere della contribuzione figurativa integrativa (fino alla data del pensionamento) di cui si è detto sopra.

Si ricorda che analoga disposizione è contenuta nell'art. 7-ter del Dl n. 5/

2009, legge n. 33/2009, ma riservata ai datori di lavoro che assumono lavoratori (biennio 2009-2010) destinatari di ammortizzatori sociali in deroga e che siano stati licenziati o sospesi da imprese escluse dalla Cig straordinaria a seguito di cessazione totale o parziale dell'attività o per l'intervento di procedura concorsuale.

Necessaria l'assunzione a tempo pieno e indeterminato